

## REGOLAMENTO (CEE) N. 754/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1989

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4025/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 480/89<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4025/88 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.<sup>(3)</sup> GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 46.